



## STATUTO ASSOCIAZIONE

# IL SIGILLO

**Art. 1** - E' costituita l'Associazione denominata "IL SIGILLO" con sede in Roma (RM), Vicolo della campana n. 5. La sede potrà essere trasferita altrove e potranno altresì essere create sedi secondarie, uffici di rappresentanza e delegazioni. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

**Art. 2** - Carattere dell'Associazione. L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci che, per il conseguimento degli scopi sociali, prestano la loro collaborazione in attività ordinarie e straordinarie regolarmente deliberate dal Consiglio Direttivo, non hanno diritto a compenso alcuno, ma soltanto al rimborso delle spese sostenute e regolarmente rendicontate, tranne diversa e preventiva determinazione del Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'Associazione potrà partecipare quale socio, aderire o affiliarsi ad altri Circoli e/o Associazioni e/o Federazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali, solidaristici ed umanitari.

**Art. 3** - Durata dell'Associazione. La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 4** - Patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai beni, mobili ed immobili, che vengono acquistati con la quota associativa corrisposta dai soci ordinari, e con le disponibilità finanziarie dell'Associazione stessa; b) dai beni che diverranno di proprietà a qualsiasi titolo, e sui quali non può essere vantato alcun diritto di proprietà da parte di terzi; c) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze annuali. Le sue entrate sono costituite: a) dalle quote associative (ex c. 1 art. 148 D.P.R. 917/86) e sociali (ex c. 3 art. 148 D.P.R. 917/86); b) dai proventi delle manifestazioni e delle gestioni interne (ex c. 3 art. 148 D.P.R. 917/86); c) da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale secondo quanto previsto dal c. 5 dell'art. 148 del D.P.R. 917/86. d) dai proventi delle attività commerciali al netto delle imposte; e) da eventuali contributi concessi da Enti pubblici e/o privati. Il residuo attivo del rendiconto sarà devoluto per il raggiungimento degli scopi sociali. Ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. n. 917/86 è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto degli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 5** - L'Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro ed ha durata illimitata. Essa ha lo scopo di promozione sociale e aggregazione dei soci attraverso eventi, feste e spettacoli di ogni genere rivolti esclusivamente ai soci aderenti e senza finalità di lucro. I soci potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza ed integrazione sociale. L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente con gli scopi dell'Associazione. A

titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività: a) attività ricreative, sportive e socio-culturali: 1) teatro, trattenimenti musicali e danzanti, concerti, cabaret, sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni; trattenimenti per giovani, anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali, degustazioni, proiezioni di film e documentari; 2) l'attivazione all'interno dell'Associazione di un servizio di mensa e ristoro-bar con somministrazione di alimenti e bevande, uno spazio adibito ad intrattenimenti musicali, danzanti, spettacoli, giochi anche elettronici; potranno altresì essere attivati, ove necessario, spacci di generi alimentari, tabacchi e vari, il tutto nel rispetto delle relative norme e disposizioni amministrative e sanitarie; 3) la divulgazione della cucina tipica, l'enologia e l'enoturismo delle varie regioni d'Italia; 4) la promozione ed organizzazione di iniziative atte a valorizzare ed ampliare la conoscenza dell'arte e della cultura locale, nazionale e internazionale quale risorsa a favore della qualità della vita e del patrimonio naturale ed artistico; 5) tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituire biblioteche, proiezioni di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci; b) attività di formazione: 1) corsi di preparazione e corsi di perfezionamento a vari livelli tipologici e ad indirizzo tecnico-pratico riservati ai soci che vogliono approfondire questo settore; c) attività associativa: 1) incontri, manifestazioni fra i soci in occasione di festività, ricorrenze od altro; 2) l'esercizio in via marginale e senza scopi di lucro di attività di natura commerciale per autofinanziamento nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti, deliberata del Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività sportiva, culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio. Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più ampia partecipazione dei soci. Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o Associazioni con gli stessi scopi sociali.

**Art. 6** - Requisiti dei soci: Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri regolarmente presenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici. I soci saranno classificati in due categorie: Soci fondatori, Soci ordinari. Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione. Sono soci ordinari coloro che in tali rispettive qualità saranno ammessi successivamente. Questi ultimi soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'Associazione con il pagamento della relativa quota associativa. Ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. n. 917/86 è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Per partecipare alle iniziative dell'Associazione e votare nelle Assemblee è necessario essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Detta quota vale fino al 31 dicembre dell'anno in cui è corrisposta.

**Art. 7** - Ammissione soci. L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati ed è deliberata insindacabilmente dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un socio all'uopo incaricato dal Consiglio Direttivo. La domanda può essere accettata o rigettata anche contemporaneamente al suo deposito. Avverso il rigetto è esclusa qualsiasi forma di ricorso.

**Art. 8** - Doveri dei soci. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi portate a conoscenza dei soci, secondo le competenze statutarie nonché all'incondizionata accettazione del presente statuto.

**Art. 9** - Perdita della qualifica di socio. La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: a) per recesso da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno; b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; c) per morosità, qualora non venga pagata la quota sociale nei termini previsti; d) per espulsione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; e) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

**Art. 10** - Provvedimenti disciplinari. Se un socio: a) infrange le regole del presente Statuto; b) tiene un contegno abituale o compie azioni materiali e morali pregiudizievoli all'immagine, agli interessi ed alle finalità dell'Associazione; c) prende parte ad imprese o Associazioni che abbiano scopi o attività contrastanti con quelle dell'Associazione; d) dimostra insofferenza alle comuni regole dell'educazione e del reciproco rispetto; il Consiglio Direttivo può prendere nei suoi confronti i seguenti provvedimenti, a seconda del caso: a) ammonizione scritta; b) sospensione temporanea; c) espulsione.

**Art. 11** - L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. E' composta dai soci fondatori che hanno partecipato all'atto costitutivo e dai soci ordinari purché maggiorenni, che siano stati successivamente ammessi. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni anno entro 4 (quattro) mesi dall'inizio dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'approvazione del conto preventivo per l'anno susseguente. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente riterrà di convocarla o su richieste motivate di almeno 4/10 dei soci per deliberare sugli argomenti che lo statuto sociale attribuisce a tale organo. E' di competenza dell'Assemblea ordinaria dei soci: 1. eleggere i membri del Consiglio Direttivo; 2. approvare, secondo le disposizioni del presente statuto, il rendiconto consuntivo annuale e il conto spese preventivo; 3. effettuare la valutazione del patrimonio sociale; 4. deliberare sui problemi di carattere generale e dare criteri al Presidente e al Consiglio Direttivo sugli orientamenti della vita sociale. Le votazioni avvengono per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti; nel secondo caso il Presidente dell'Assemblea insedia il Seggio elettorale nominando, tra i presenti, un comitato di tre scrutatori ed un Presidente del Seggio.

**Art. 12** - L'Assemblea deve essere convocata con un preavviso di giorni 8 (otto) mediante comunicazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. La comunicazione deve essere diretta ed inviata anche tramite e-mail a ciascun socio, oppure mediante affissione all'albo dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando i soci intervenuti rappresentano la metà più uno dei voti dell'Associazione, in seconda convocazione è valida qualunque siano i voti di cui dispongono i soci anche rappresentati per delega. Essa delibera a maggioranza assoluta.

**Art. 13** - Hanno diritto ad un solo voto, ai sensi dell'art. 2532 c.c., e di intervenire in Assemblea i soci fondatori ed i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Il socio che non possa partecipare all'Assemblea generale può farsi rappresentare a mezzo di apposita delega da altro socio anche se membro del Consiglio Direttivo. Non sono ammesse più di due deleghe per socio.

**Art. 14** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina del Presidente.

**Art. 15** - Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in Assemblea.

**Art. 16** - E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione o sul suo scioglimento e conseguente liquidazione. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione, devono essere prese a maggioranza dei soci presenti o per delega che devono rappresentare almeno i 3/4 dei voti dell'Associazione. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida qualunque siano i voti dell'Associazione. Essa delibera a maggioranza assoluta.

**Art. 17** - Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo insediato eleggerà senza ritardo un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere. Possono essere eletti al Consiglio Direttivo tutti i soci, purchè maggiorenni. Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

**Art. 18** - Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, e potrà essere rieletto. E' automaticamente confermato se non viene indetta un'Assemblea entro tre mesi dalla decadenza.

**Art. 19** - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna. E' di competenza del Consiglio Direttivo: a) stabilire le quote associative di anno in anno nel rispetto delle finalità dell'Associazione; b) deliberare sui mezzi atti a conseguire gli scopi dell'Associazione; c) deliberare tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi sociali; d) provvedere all'amministrazione del patrimonio sociale e predisporre bilanci preventivi e consuntivi; e) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea.

**Art. 20** - Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei membri. Tutte le decisioni espresse dal Consiglio Direttivo dovranno essere prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

**Art. 21** - Per ciascuno anno finanziario che coincide con l'anno solare, sono compilati a cura del Consigliere-Tesoriere il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

**Art. 22** - Il Consigliere che fa parte del direttivo qualora non dovesse per due volte consecutive, senza giustificato motivo, partecipare ai lavori verrà dichiarato decaduto.

**Art. 23** - Il Consiglio Direttivo si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette con un preavviso di 7 (sette) giorni, o in casi straordinari a discrezione del Presidente, mediante comunicazione scritta o verbale diretta a ciascun componente o mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

**Art. 24** - Agli effetti amministrativi la gestione dell'Associazione inizia il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 25** - Il Presidente: a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma; b) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci; c) convoca le riunioni dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria e straordinaria e quelle del Consiglio Direttivo; d) sovrintende all'amministrazione dell'Associazione. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente, dietro delibera del Consiglio Direttivo, può con firma disgiunta siglare gli assegni ed effettuare tutte le operazioni in banca, ad eccezione della chiusura del conto.

**Art. 26** - Il Tesoriere: a) riscuote le somme con il sistema di esazione adottato dal Consiglio Direttivo; b) esegue i pagamenti; c) cura la contabilità e la tenuta delle relative scritture. Per i punti a e b il Tesoriere può delegare eventuale dipendente dell'Associazione, curando la supervisione dei compiti detti. Per i rapporti con gli istituti di credito può essere incaricato dal Consiglio Direttivo e può essere sufficiente la firma disgiunta per tutte le operazioni con gli istituti stessi.

**Art. 27** - L'Associazione può, su delibera del Consiglio Direttivo, articolarsi in Sezioni. Ciascuna Sezione sarà dotata di un proprio regolamento redatto sulla base della specifica normativa emanata

dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; le norme specifiche che risultassero in contrasto con il presente Statuto saranno da ritenersi nulle. Ciascuna Sezione potrà eleggere un proprio Consiglio e nell'ambito di questo un responsabile che risponde dell'attività della Sezione stessa ai Consiglieri coordinatori nominati dal Consiglio Direttivo. Il numero delle Sezioni è illimitato; nuove Sezioni potranno essere costituite presentando al Consiglio Direttivo domanda sottoscritta dai soci ordinari interessati all'attività specifica. Il Consiglio Direttivo avrà l'insindacabile facoltà di decidere la conferma della costituzione della Sezione. Sono incompatibili con la carica di Consigliere e di responsabile di Sezione tutte quelle attività che il socio svolge privatamente e che abbiano attinenza con la carica suddetta, nonché con la carica di membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

**Art. 28** - La quota di ammissione, o contributo associativo, è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Inoltre essendo comprensiva di spese per l'acquisto di beni e di quote depositate in conto capitale, il socio ordinario che desiderasse dimettersi dalla qualità di socio non verrà in alcun modo rimborsato delle somme versate.

**Art. 29** - L'Associazione declina ogni responsabilità per eventuali danni comunque derivanti agli aderenti della stessa. I soci ordinari, assumono l'obbligo, nei confronti dell'Associazione, di tenerla rilevata ed indenne da ogni domanda di risarcimento danni, provocati dagli stessi, nei confronti di terzi.

**Art. 30** - In caso di scioglimento, cessazione e/o estinzione dell'Associazione l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti tra i soci ordinari ai quali è devoluto il compito di liquidare il patrimonio sociale. L'eventuale residuo attivo sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 31** - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente atto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

**Art. 32** - Per tutto quello non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia. Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

**Art. 33** - Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscritti stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all'Associazione stessa.